

Slittano al 21 luglio 2025 i versamenti per contribuenti Isa e forfetari

Il decreto legge fiscale, approvato il 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la **proroga** dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai **soggetti** che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il **regime forfetario** di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di **redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (*cfr.* risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga si **estende** ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i "versamenti **risultanti** dalle dichiarazioni dei redditi", quindi:

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2024 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale acconto 2025 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. "tassa etica") e le maggiorazioni (es. per le società "di comodo") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025

dell'IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

La proroga si **applica** anche al versamento:

- del saldo 2024 e dell'eventuale primo acconto 2025 dell'IRAP;
- dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del **saldo IVA 2024** non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei **contributi INPS** dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (*cfr.* messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento **successivi** al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
- chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali

con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).

(MF/ms)